

AZIENDA MOBILITA' E TRASPORTI S.P.A.
Via F. Torbido n. 1 – 37133 VERONA
P.iva: 02770140230 – C.F. Reg. Imp.: 00214640237

APPALTO CC 1/2022 – CUP C31J20000170004

PROCEDURA NEGOZIATA telematica in n. 2 (due) lotti per l'affidamento, mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, dell'intervento di realizzazione dei "Parcheggi scambiatori denominati Park Est e Ovest a servizio della Filovia di Verona".

LOTTO N° 2 – Lavori di realizzazione di un parcheggio scambiatore in loc. San Michele – Verona Est - CIG 933388880A

Importo accordo quadro € 3.876.000,00
 Importo del lotto 2 € 1.661.000,00

FRA I SOTTOSCRITTI:

- Dott. Ing. Giuseppe Mazza, nato a Treviso il 04/07/1960, domiciliato per la carica come in appresso, il quale agisce in quest'atto in nome ed in legale rappresentanza della Società AMT3 S.p.A. con sede legale in Verona – via F. Torbido, 1, codice fiscale: 00214640237 e partita iva: 02770140230, in qualità di Presidente nel rispetto dello Statuto ed autorizzato alla firma del presente atto in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.02.2023
 e la Signora
- Bertelli Paola nata a Verona (VR) il 11/03/1976, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in qualità di Legale rappresentante dell'Impresa SITTA S.R.L., con sede legale in 37036 – San Martino Buon Albergo (VR), Via Dell'Artigianato, 9 codice fiscale e partita iva n.00215070236;

Premesso:

- che con Convenzione sottoscritta digitalmente in data 24/02/2022 dal Dott. Alessandro Rupiani Presidente dell'Azienda Mobilità e Trasporti SpA (di seguito "AMT33") con sede in Verona, Via Torbido 1, e in data 19/04/2021 dall' Ing. Silvano Vernizzi Direttore Generale di Veneto Strade SpA, con sede in Venezia Mestre, Via Baseggio 5, le succitate parti hanno perfezionato un accordo di collaborazione con attività di committenza dell'appalto relativo all'affidamento dei lavori di realizzazione dei "Parcheggi scambiatori denominati Park est e Ovest a servizio della Filovia di Verona" in Comune di Verona;
 - che la procedura è stata indetta con Disciplinare prot. n. 17109/2022 del 03/08/2022;
 - che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo (prezzo più basso) inferiore all'importo posto a base di gara, mediante ribasso unico sull'elenco prezzi, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016;
 - che l'importo complessivo dell'accordo quadro è di € 3.876.000,00;
 - che l'importo complessivo del lotto 2 è di € 1.661.000,00 di cui soggetto a ribasso € 1.601.000,00 e € 60.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - che in esito alla procedura negoziata - a seguito di verifica dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di verifica dei requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. - i lavori sono stati aggiudicati con determina n. 22348/2022 del 12/10/2022 all'Impresa **SITTA S.R.L.** con sede legale 37036 – San Martino Buon Albergo (VR), Via Dell'Artigianato, 9, che ha offerto un ribasso del **3,18%** sull'importo a base di gara di € 1.601.000,00 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 60.000,00;
 - che l'importo contrattuale del lotto 2 è pari a € 1.661.000,00;
 - che sono stati esperiti gli adempimenti in materia di antimafia essendo l'operatore economico iscritto all'elenco di cui all'art. 52 della L. 190/2012 (White List) della Prefettura di Verona dal 27/06/2022 e in corso di validità;
 - che si è provveduto alla comunicazione, ai sensi dell'art. 76 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, dell'avvenuta aggiudicazione;
 - che pertanto si addivene alla stipula del presente atto mediante scrittura privata;
- Visti gli atti di gara;
 Visto il D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e la normativa vigente in materia di appalti pubblici;
 Ciò premesso e confermato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Validità delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro ed hanno ad ogni effetto valore di parte. Sono, altresì, vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di appalti pubblici ed in particolare quelle richiamate dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo quadro

L'Impresa **SITTA S.R.L.**, nella sua qualità di aggiudicataria dell'appalto di cui trattasi, col presente atto legalmente e formalmente s'impegna ad eseguire tutte le opere e provviste inerenti al presente Accordo quadro, come specificato nell'offerta presentata dall'Impresa esecutrice dei lavori e nel Capitolato Speciale d'Appalto che si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "A", "C", "D" e che formano parte integrante dello stesso.

Con il presente Accordo quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto i lavori oggetto dello stesso.

Il tetto di spesa entro il quale possono essere affidate le prestazioni è stabilito al successivo art. 3.

La durata dell'Accordo quadro è stabilita dal successivo art. 4.

Con la conclusione dell'Accordo quadro l'Aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori, che successivamente e progressivamente possono essere richiesti dal Committente, ai sensi del presente Accordo, entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti. L'Aggiudicatario non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo quadro fin tanto che il Committente non dia luogo ai contratti applicativi. Il presente Accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo al Committente, ma unicamente l'obbligo, nel caso in cui quest'ultimo si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite dall'accordo quadro stesso.

Per quanto non indicato, si considera integralmente riportato il Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 3 – Ammontare e categoria dell'Accordo quadro

Il Committente non garantisce un importo minimo dell'Accordo quadro.

L'importo massimo, invece, dell'Accordo quadro, rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati entro il termine riportato all'art. 4, è pari ad € 1.661.000,00 (unmilioneisessantosestantunomila/00) e risulta così composto:

a) € 1.601.000,00 importo massimo dei lavori per l'accordo quadro soggetti a ribasso d'asta (al netto degli oneri per la sicurezza);

b) € 60.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Totale complessivo (a+b) massimo dei contratti applicativi € 1.661.000,00

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

La categoria dei lavori oggetto del presente Accordo è individuata nell'OG3 "Strade, autostrade, ponti..." per l'importo di € 1.661.000,00, comprensivo degli oneri di sicurezza – pari a 88,38% - Classifica III BIS e nella OG11 "Impianti tecnologici" – Classifica I pari all'11,62% , subappaltabile secondo quanto indicato negli atti di gara.

Il Committente può utilizzare l'Accordo quadro per tutte le lavorazioni indicate nell'elenco prezzi di cui all'allegato "B – Elenco Prezzi unitari" in base alle necessità della stazione appaltante che sono dettagliate nei contratti applicativi, dove viene precisato l'oggetto esatto dei lavori, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie). Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel numero ma sono individuate dal Committente nel corso dell'Accordo quadro.

Art. 4 – Durata dell'accordo quadro

L'Accordo Quadro ha validità di 48 mesi o fino al raggiungimento dell'importo massimo previsto; il termine per l'ultimazione dei lavori sarà indicato nel relativo/i Contratto/i applicativo/i.

In ogni caso, l'ammontare massimo delle prestazioni non può eccedere il tetto di spesa di cui al precedente art. 3. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi sono validi sino al compimento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo quadro.

L'accordo quadro ha termine alla scadenza fissata anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che, in questo caso, ciò comporti diritto alcun da parte dell'Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Committente richiede fino alla data di scadenza dell'Accordo quadro. Qualora l'ultimo contratto applicativo prevedesse un termine

eccedente la data di scadenza dell'Accordo quadro, quest'ultima deve intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti, senza che l'Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.

L'Accordo quadro può risolversi anticipatamente rispetto alla durata massima, in relazione all'esaurimento, a seguito di stipula del/i contratto/i applicativo/i, della somma economica stabilita come quantitativo massimo nel presente Accordo.

In caso di gravi mancanze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori, ivi compreso il ritardo nell'esecuzione dei lavori, anche riferito alle singole fasi previste dal programma dei lavori, il Committente ha facoltà di risolvere immediatamente l'Accordo quadro senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.

Art. 5 – Ammontare dei contratti applicativi

I contratti applicativi sono stipulati "a corpo", "a misura" o in parte "a corpo" e in parte "a misura" ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii..

Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l'"Elenco Prezzi Unitari Lavori" (Allegato B), ribassato della percentuale offerta al computo metrico predisposto per ciascun affidamento incrementato degli oneri per la sicurezza speciali del singolo progetto esecutivo.

Tale importo comprende:

- materiali: tutte le spese per forniture, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- operai e mezzi d'opera: tutte le spese per forniture, operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera;
- altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell'opera è necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del personale qualificato e della segnaletica temporanea, anche di deviazione di itinerario, necessarie a pilotare il traffico, nell'ambito del cantiere stradale, a mezzo di movieri con paletta.

I contratti applicativi sono stipulati sulla base del fac-simile riportato tra gli allegati al disciplinare di gara.

Art. 6 - Interpretazione dell'accordo quadro

Nel richiamare integralmente quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, le parti comparse convengono e accettano senza riserva alcuna che in caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente accordo quadro tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente accordo quadro, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti Contrattuali

L'Accordo Quadro viene affidato sotto l'osservanza delle norme condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente atto, allegati compresi.

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro e vengono ad esso allegati:

Offerta economica (Allegato A).

Elenco prezzi unitari (Allegato B);

Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali (Allegato C);

Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche (Allegato D);

Cauzione definitiva (Allegato E);

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, anche se non materialmente e fisicamente allegati:

- il progetto allegato agli atti di gara;

- il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 del D. Lgs. 81/2008.

Fa parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo e viene ad esso allegato:

- Computo metrico estimativo e quadro economico.

Fanno altresì parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo, anche se non materialmente e fisicamente allegati al medesimo:

- Accordo Quadro;

- tutti gli elaborati grafici e le relazioni del progetto in appalto, ivi compresi i particolari costruttivi il crono programma;

- Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e le eventuali proposte integrative al piano medesimo.

Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti e comunque applicabili in materia di lavori pubblici al momento dell'affidamento di ciascun contratto applicativo.

Art. 8 - Modalità e tempi di stipula dei contratti applicativi

Durante la vigenza del presente Accordo Quadro AMT3 S.p.A. procederà all'approvazione di progetti esecutivi per l'appalto (Artt. 26 e 27 del D. Lgs. 18/04/2016, num. 50 e s.m.i.) per ogni singolo lotto.

L'Appaltatore dell'Accordo Quadro non potrà comunque vantare diritto alcuno, qualora, nel corso di validità dell'Accordo Quadro, del Capitolato Speciale, AMT3 S.p.A. dovesse appaltare al di fuori dell'Accordo medesimo altri lavori che riguardino analoghe lavorazioni.

È facoltà di AMT3 S.p.A. procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell'Appaltatore di una pluralità di contratti applicativi.

Resta in capo all'Appaltatore l'onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e di quanto offerto per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario/Appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.

Per l'attuazione dell'Accordo Quadro è individuato il Responsabile dei Procedimenti; per ciascun contratto applicativo di ogni singolo lotto saranno nominati il Direttore Lavori ed eventualmente il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora necessario ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Appaltatore, per ogni singolo contratto applicativo la decisione ed i termini del singolo intervento, mettendo a disposizione copia del progetto approvato e pronto per l'esecuzione e indicando il nominativo del Direttore dei Lavori. Entro 7 gg dall'intervenuta comunicazione di affidamento, l'Appaltatore dovrà fornire al RUP, mediante PEC le informazioni che verranno richieste per il successivo perfezionamento del contratto applicativo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo polizze assicurative, cronoprogramma, richiesta di ordinanza per cantiere stradale, richieste di subappalto qualora si tratti di attività necessarie all'avvio del cantiere, nonché le eventuali dichiarazioni relative al permanere del possesso dei requisiti etc). AMT3 S.p.A., entro un termine non inferiore a gg 5, previa verifica del permanere del possesso dei requisiti, inviterà l'Appaltatore alla stipula del relativo contratto applicativo; prima della data fissata per la stipula l'Appaltatore dovrà presentare il POS e l'eventuale PSS. Successivamente alla stipula del contratto applicativo AMT3 S.p.A. procederà alla consegna dei lavori.

Salvi i casi di cui al successivo comma 8 l'Appaltatore si impegna ad attivare il cantiere entro 7 (sette) giorni dalla consegna dei lavori.

Con la comunicazione di intervenuto affidamento potrà nel caso essere disposto anche l'avvio dei lavori in via d'urgenza, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.; il direttore dei lavori provvederà in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

Nei casi previsti dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il Committente procederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro, sempre che non siano risultati aggiudicatari di un altro lotto.

Nel caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro a Raggruppamenti Temporanei di Imprese in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una delle Imprese mandanti, trovano applicazione i commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Per quanto non indicato si ritiene integralmente riportato il contenuto del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

Art. 10 - Consegna e inizio dei lavori

Richiamato e confermato quanto previsto dall'art. 8, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni della predetta stipula previa convocazione dell'Appaltatore.

Per quanto non indicato si ritiene integralmente riportato il contenuto del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali.

Art. 11 - Termini per l'ultimazione dei lavori e cronoprogramma

Richiamato integralmente quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, le parti comparse convengono e accettano senza riserva alcuna che il termine per l'ultimazione dei lavori è stabilito per ciascun affidamento nel relativo contratto applicativo in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Sempre nel contratto applicativo è definito il cronoprogramma per l'esecuzione del lavoro con identificazione delle date per l'ultimazione delle parti intermedie della lavorazione.

Art. 12 - Penali

Penali in fase di esecuzione dei contratti applicativi:

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, verrà applicata una penale pari allo 1,0‰ (uno per mille) dell'importo del contratto applicativo. Nel caso di mancato rispetto del termine di esecuzione del ripristino della segnaletica orizzontale, sarà applicata una penale pari a 100,00 euro per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di mancato rispetto della data di ultimazione prevista per ogni singola attività intermedia nel cronoprogramma del singolo contratto applicativo, sarà sanzionata con l'applicazione di una penale giornaliera calcolata in misura del 0,5‰ sull'importo del contratto applicativo.

Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e nei documenti per la sicurezza di ciascuno contratto applicativo o delle disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per l'eliminazione della non conformità contestategli, indipendentemente che i lavori siano stati sospesi, sarà comminata una penale che sarà detratta dal primo stato di avanzamento utile pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo in relazione alla singola non conformità contestata e non eliminata. Si dà atto che si intende per "non conformità", in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto in tema di riconoscimento del personale presente in cantiere (munito di tessera con foto, generalità, datore di lavoro, data assunzione o registro vidimato dal D.P.I.). Nel caso di non conformità rilevata dal Coordinatore per la Sicurezza ove nominato, o dal Direttore dei lavori e segnalata al Responsabile dei Lavori, verrà applicata all'Appaltatore una penale pari a € 100,00 per ogni lavoratore risultato non conforme, da detrarre dalle somme dovute all'Appaltatore. Dopo la terza inosservanza da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori degli obblighi di cui al presente punto, oltre l'applicazione delle relative penali, il Committente si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e dell'Accordo Quadro in danno dell'Appaltatore, ai sensi dell'Art. 1456 c.c..

Il Committente provvederà alla riscossione delle penali di cui sopra mediante ritenuta da applicarsi sull'ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non risultassero sufficienti tali disponibilità sulla cauzione definitiva. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei precedenti punti a) e b) non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto applicativo. Qualora i ritardi risultassero tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione l'istituto della risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del Codice e Linee Guida ANAC.

Penali relative alla corretta applicazione dell'Accordo Quadro:

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non rispetti anche solo una delle condizioni di cui al presente Accordo Quadro relative all'affidamento ed all'avvio dei lavori connessi ai contratti applicativi sarà applicata una penale giornaliera pari a € 200,00.

Le penali di cui al comma precedente saranno cumulabili e recuperate tramite escussione della cauzione definitiva di cui all'art. 16 Cauzioni del presente atto. Dopo la seconda contestazione ed applicazione della relativa penale il Committente si riserva la facoltà di risoluzione dell'Accordo Quadro. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudicherà il risarcimento di

eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente. a causa dei ritardi o degli inadempimenti.

Art. 13 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale immotivato ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori - o sulle scadenze intermedie, esplicitamente fissate nell'eventuale cronoprogramma, anche in un solo contratto applicativo ed indipendentemente dall'importo del contratto medesimo - superiore al 20% (venti per cento) del relativo tempo contrattuale potrà attivare, ad insindacabile giudizio del Committente quanto previsto dall'art. 108 comma 4 e seguenti del Codice per la risoluzione del contratto applicativo e dell'intero Accordo Quadro, senza obbligo di ulteriore motivazione, anche ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti i danni derivanti al Committente in relazione alla risoluzione del contratto.

Per quanto qui non espressamente richiamato, trova applicazione il Capitolato Speciale.

Art. 14 - Recesso dal contratto

Il Committente ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto stesso, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 109 D.lgs. 50/2016.

L'esecutore ha obbligo, tra l'altro, di effettuare la riconsegna dei lavori e l'immissione in possesso della stazione appaltante delle aree, immobili e cantieri, senza ritardo e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

All'esecutore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto, il pagamento dei materiali utili presenti in cantiere nonché il decimo dell'importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell'importo del contratto applicativo e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

Art. 15 - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro

La responsabilità per eventuali danni arrecati a cose o persone o prestatori di lavoro derivanti dall'esecuzione delle opere previste dal presente contratto ricadrà esclusivamente e direttamente sull'Impresa appaltatrice.

È esclusa qualsiasi responsabilità alla Stazione appaltante per infortuni che dovessero derivare dall'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni che dovessero verificarsi in corso di costruzione.

L'appaltatore è obbligato, almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, ai sensi dell'articolo Art. 10, a costituire e consegnare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Si precisa che il costo di detta polizza è a carico dell'aggiudicatario, applicando al medesimo una quota percentuale sull'importo complessivo dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro.

L'importo della somma da assicurare, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso, qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore e comunque indicato nei documenti e negli atti a base di gara.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) è stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.

A tal fine, viene acquisita agli atti, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 la polizza assicurativa n. 1914266 e appendice n. 1 della suddetta polizza presentata da Elba Assicurazioni S.p.A. - Agenzia di Verona (VR) emesse rispettivamente in data 14/10/2022 e 21/10/2022 pari a € 1.661.000,00 per opere del contratto e massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi pari a € 500.000,00

Art. 16 - Cauzione definitiva

Il Contraente appaltatore, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale, pari ad € 83.050,00 mediante Polizza fideiussoria n.0899422994 e appendice n. 1 della suddetta polizza, emesse rispettivamente in data 13/10/2022 e 21/10/2022 dalla compagnia HDI Assicurazioni

S.p.A. – Agenzia di San Martino Buon Albergo (VR), firmata digitalmente dal garante e allegata al presente atto sub lett. “E”.

Si precisa, inoltre, che detta garanzia è intestata a AMT3 SpA . con sede legale in Verona – via F. Torbido, 1, codice fiscale: 00214640237 e partita iva: 02770140230.

La garanzia, così prestata, copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni previste dall'Accordo Quadro e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Art. 17 - Disciplina economica – contabilizzazione liquidazione lavori

Nel richiamare integralmente quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, le parti comparse convengono e accettano senza riserva alcuna che:

- i singoli contratti applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui all'Elenco Prezzi (allegato B) al netto del ribasso offerto in sede di gara. Inoltre, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 50/2016;
- per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste nell'appalto e per le quali non vi siano i prezzi corrisposti si procederà assoggettando i nuovi prezzi al ribasso del 3,18% praticato dalla succitata Impresa esecutrice in sede di gara.
- la contabilità dei lavori viene effettuata con le modalità di cui al Capitolato speciale d'appalto nel rispetto di quanto previsto dal DM 49/2018 titolo II capo IV;
- tutti i pagamenti contrattuali sono soggetti all'obbligo di fatturazione elettronica ai sensi del D.M. 55 del 3/4/2013;
- il pagamento delle prestazioni rese sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo;
- per l'esecuzione di lavori di ciascun Contratto Applicativo saranno corrisposti pagamenti in acconto (SAL) secondo quanto previsto dal singolo contratto Applicativo.

Il certificato di pagamento relativo all'emissione della fattura deve intervenire secondo le previsioni dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. .

La liquidazione definitiva e il pagamento della rata di saldo risultante dal conto finale sono subordinati all'esito positivo dell'esecuzione dei lavori.

Art. 18 – Revisione prezzi

Il prezzo contrattuale dei lavori è soggetto a revisione periodica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 del DL 4/2022 e 106, comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, limitatamente alle seguenti materie prime: prodotti bituminosi per asfalti, acciaio, cemento, ghiaia e pietrischi.

Detta revisione verrà operata, sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili, nel caso in cui, sulla base dei dati ufficiali desunti dalle Camere di Commercio della provincia in cui vengono eseguite le lavorazioni, i prezzi subiscano, nell'arco temporale intercorrente fra la data di stipula del contratto e quella di emissione dell'ultimo SAL, un aumento del relativo costo a misura come stabilito nel capoverso che segue..

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di cui al comma 2, secondo periodo del citato art. 29.

In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la parte eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'ottanta per cento (80%) di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del citato art. 29. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione di cui al comma 1, impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al citato decreto e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Per quanto non espressamente indicato trovano applicazione limiti e le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti.

Art. 19 – Fatturazione e Pagamenti

I pagamenti saranno effettuati a seguito di emissione di regolare fattura da intestarsi a AMT3 SpA con sede legale in Verona – via F. Torbido, 1, codice fiscale: 00214640237 e partita iva: 02770140230, Al fine di consentire all'Amministrazione la corresponsione degli acconti e il pagamento della rata di saldo l'appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e del DM

55/2013 e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla L. 136/2010.

Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell'allegato A della normativa sopracitata, anche i seguenti campi (contenuti nel blocco informativo 2.1.2 - Dati ordine acquisto): **Codice CIG: 933388880A - IdDocumento: 22371/2022.**

Il corretto inserimento di tale dato nel relativo campo (IdDocumento) della fattura elettronica è essenziale al fine di consentire la regolare ricezione ed accettazione della stessa. La mancata od erronea compilazione potrà quindi comportare la mancata accettazione della fattura da parte di AMT3 SpA stante l'impossibilità di accertarne la effettiva competenza.

I dati riguardanti il Codice SDI da utilizzare per il corretto recapito della fattura elettronica da parte del Sistema di interscambio sono i seguenti: Codice SDI **M5UXCR1**

I corrispettivi contrattuali saranno pagati nei termini fissati dal Capitolato Speciale.

Al presente affidamento si applica il meccanismo impositivo ai fini Iva previsto dall' art. 17-ter del DPR 633/1972 denominato "scissione dei pagamenti" o "split payment".

Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo previo accertamento della regolarità dell'esecuzione del servizio, nonché di quella retributiva e contributiva. In caso di inadempienza dell'appaltatore, la stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5 e comma 5- bis, del D.lgs. n. 50/2016.

I pagamenti saranno eseguiti ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 mediante bonifico bancario sui conti corrente dedicati presso gli Istituti Bancari:

BANCO POPOLARE SPA - Codice IBAN: IT 21 Y 05034 59530 000000035276;

BANCA VASABBINA - Codice IBAN: IT 61 D 05116 59790 00000002281;

CREDEM - Codice IBAN: IT 38 K 03032 11702 010000703009 intestati all'impresa SITTA SRL.

L'Impresa dichiara di esonerare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

Quanto ai termini di pagamento, richiamato l'art. 4 comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002, modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, tenuto conto dell'oggetto del presente affidamento, gli stessi sono fissati a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte di AMT3 SpA di regolare fattura.

Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs. n. 231/2001, modificato dal D.Lgs. n. 192/2012, le parti concordano che le procedure poste in essere da AMT3 Spa, dirette ad accertare la conformità delle prestazioni non possono avere una durata superiore ai 60 giorni dalla data di esecuzione delle stesse.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'Appaltatore e quant'altro dallo stesso dovuto.

Non verranno effettuati mandati di pagamento a favore dell'impresa se non saranno acquisiti i documenti attestanti la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL ed altri Enti previdenziali e assistenziali (DURC).

Art. 20 - Subappalto e divieto di cessione del contratto

È ammesso il subappalto. L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all'art. 105 del D. Lgs.50/2016 e deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi del citato art. 105, comma 1, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Ai sensi del medesimo art. 105, comma 14, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al Subappalto (DUGE parte II, punto D), è fatto divieto di subappaltare successivamente le prestazioni oggetto della presente gara.

Si fa rinvio a quanto disciplinato dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Per l'esecuzione di eventuali prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici esecutori devono possedere l'iscrizione alla White List.

È vietata la cessione del contratto.

Art. 21 - Obblighi dell'Appaltatore

Oltre agli oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa assume l'obbligo nei confronti della Stazione Appaltante di:

- ottemperare integralmente ogni vigente disposizione in materia di sicurezza ed attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali che si richiama integralmente;
- applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;
- trasmettere al Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- trasmettere periodicamente al committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- rispettare tutte le norme vigenti in materia di assunzione e di impiego della manodopera;
- ottemperare alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti dalla legge e dal contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, malattie) nonché al versamento di tutti i contributi posti a carico del datore di lavoro ai preposti Istituti previdenziali ed assicurativi. Resta stabilito che in caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dalla Stazione appaltante o segnalata dal competente Ispettorato del Lavoro, il Committente comunicherà all'appaltatore e, ove ricorrano le condizioni di legge, agli Enti a qualunque titolo interessati l'inadempienza accertata e procederà nei termini di cui all'art. 31 comma 3 della L. 98/2013;
- osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro, oltre a quelle stabilite nei piani di sicurezza;
- svolgere i lavori appaltati nel pieno rispetto della normativa ambientale in vigore.
- disporre degli impianti di produzione per la fornitura dei materiali e dei manufatti necessari per la corretta esecuzione dei lavori di pavimentazione dell'appalto in oggetto.

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto della normativa ambientale in vigore.

La Ditta sottoscrivendo per accordo e accettazione il presente contratto dichiara di aver letto il Piano di prevenzione della corruzione e il Codice etico e di comportamento aziendali nei testi pubblicati sul sito istituzionale della Società, di aver compreso, accettato e di voler rispettare i principi e le regole di condotta ivi contenute, di conformare il proprio comportamento alle regole espresse nei succitati documenti, riconoscendo le responsabilità connesse al mancato rispetto di tali regole. La violazione della presente clausola darà diritto a AMT3 SpA di risolvere il presente contratto con riserva di ogni possibile ulteriore tutela.

Art. 22 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione, di diritto, del contratto, risoluzione imputabile in via definitiva ai predetti soggetti.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 e della Legge n. 52/1991, è ammessa la cessione dei crediti come da previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 23 – Controversie e risoluzione del contratto

Nel richiamare integralmente quanto disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, le parti comparse convengono e accettano senza riserva alcuna che tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell'accordo bonario previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, sono devolute al Foro di Verona.

si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c. c., senza che dall'esercizio di tale facoltà possano derivare per l'appaltatore diritti di sorta all'infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite.

Il Committente ha facoltà di risolvere il presente contratto ed ogni connesso obbligo assunto con l'affidamento del relativo appalto mediante formale comunicazione all'Appaltatore senza alcun ulteriore adempimento in tutti i casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto e comunque nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione di un contratto applicativo comporta, altresì, la risoluzione dell'Accordo Quadro.

Il Committente ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l'Accordo Quadro mediante semplice lettera raccomandata, o pec con diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all'art. 108 del Codice Civile.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Art. 24 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Nel richiamare integralmente quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, le parti comparse convengono e accettano senza riserva alcuna che al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione. Entro 30 giorni della data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia, buona conservazione e gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo da parte del Committente, da effettuarsi entro i termini previsti dei singoli contratti applicativi. Per tutto quello non qui espressamente previsto, trova applicazione il Capitolato Speciale.

Art. 25 - Clausola etica

Le parti si impegnano, inoltre, a porre in essere ogni azione affinché nello svolgimento del rapporto si ottemperi ai seguenti principi fondamentali:

corretta gestione ed uso delle informazioni riservate o confidenziali ricevute;

adozione delle pratiche commerciali e contrattuali nel pieno rispetto non solo delle disposizioni di legge vigenti ma anche dei più generali canoni di correttezza deontologica.

In ottemperanza alla ex L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo e accettazione dello stesso, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e di Comportamento aziendale, nonché del Piano Anticorruzione aziendale, approvati dal Consiglio di Amministrazione di AMT3 S.p.A., di aver compreso, accettato e di voler rispettare i principi e le regole di condotta ivi contenuti, di conformare il proprio comportamento ai precetti espressi nei sopra citati documenti, riconoscendo le responsabilità connesse al mancato rispetto di tali regole. L'Appaltatore si impegna altresì al rispetto di quanto contenuto nel Modello Organizzativo redatto, ai sensi del D.Lgs. n. 231/01, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, del quale dichiara di aver preso visione.

La violazione dei principi contenuti nella presente clausola darà diritto di risolvere il presente incarico, impregiudicata ogni ulteriore azione a tutela dei diritti del Committente.

Il Prestatore dichiara di essere a conoscenza dei citati documenti di cui ha preso visione sul profilo internet aziendale.

Art. 26 - Spese contrattuali

Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, riguardanti i lavori in oggetto sono a carico dell'Appaltatore, così pure tutte le spese per la stesura e stipula del contratto.

L'imposta di bollo prevista dal DPR n. 642/72 e s.m.i., è stata assolta con le modalità del DMEF 17/06/2014.

Il presente contratto atto sarà da registrarsi in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 - comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Art. 27 – Protocollo di Legalità

Nelle more dell'aggiornamento del Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, trovano applicazione le seguenti clausole che vengono riportate anche nel contratto:

a- l'appaltatore si obbliga, a inizio lavori, a comunicare alla Stazione Appaltante i dati di cui all'art. 85 del d. lgs. n. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e- per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Presidente della Giunta Regionale

del Veneto in data 17.09.2019 con gli UUTTGG, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

b- l'appaltatore si obbliga a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa;

c- il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

d- l'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura;

e- l'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”

Art. 28 - Trattamento dei dati personali

Le parti comparse convengono e accettano senza riserva alcuna che, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati raccolti verranno registrati, trattati e conservati ai soli fini della stipulazione del contratto di appalto e della sua esecuzione.

Art. 29 - Forma dell'accordo quadro

Il presente Accordo Quadro, a pena di nullità, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere, diretti ed indiretti, riguardanti i lavori in oggetto sono a carico dell'Impresa assuntrice così pure tutte le spese per la stesura e stipula del contratto.

L'imposta di bollo prevista dal DPR n. 642/72 e s.m.i., è stata assolta con le modalità del DMEF 17/06/2014.

Allegati:

Offerta economica (Allegato A);

Elenco prezzi unitari (Allegato B);

Capitolato Speciale di Appalto – Norme Generali (Allegato C);

Capitolato Speciale di Appalto – Norme Tecniche (Allegato D);

Cauzione definitiva (Allegato E).

Lì 07.03.2023

Letto, confermato e sottoscritto.

PER L'IMPRESA Paola BERTELLI

Per AMT3 SpA Giuseppe MAZZA